

Schema di Convenzione

tra il Comune di Massarosa e il CAF _____
per "*Bonus Tariffa Sociale*"

Richiesta della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica e gas, ai sensi del Decreto interministeriale 28 dicembre 2007, e del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua, ai sensi del d.P.C.M. 13 ottobre 2016, in favore di utenti domestici economicamente disagiati.

L'anno duemiladiciotto, il giorno _____ del mese di _____, in Massarosa, presso la Casa Comunale in Massarosa, piazza G.C.M. Taddei n. 12,

TRA

Il **Comune di Massarosa**, (Del. G.C. n. 133 del 04.05.2016), rappresentato dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona, dott.ssa Guia Amato, nata a Livorno (LI) il 25.09.1955 e domiciliata, per la carica, presso l'Ente, con sede in Massarosa - Piazza Taddei, 12 - Codice Fiscale 00168660462, in nome e per conto del quale agisce ai sensi dell'art. 107, comma 3 lett. c), D.Lgs. n. 267/2000.

E

il CAF _____, Partita Iva _____,
iscrizione all'albo n. _____, con sede in _____,
di seguito denominato semplicemente CAF, rappresentato dal legale rappresentante sig. _____ nato a _____ il _____ -
Codice Fiscale _____

PREMESSO

- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico;
- che l'articolo 46 del D.L. 248 del 31.12.2007 e successivo Decreto Interministeriale hanno previsto l'estensione al settore del gas delle relative agevolazioni;
- che con d.P.C.M. 13 ottobre 2016 è istituito il bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti in condizione di disagio economico sociale;
- che con Deliberazione n. 897/2017/R/IDR è stato approvato da parte di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) il Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI) con decorrenza 1 luglio 2018.
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, I.S.E.E., previsto dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;
- che il Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico del 29/12/2016 ha rideterminato dall'01.01.2017 il valore I.S.E.E. per l'accesso al bonus energia e gas.
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successivo d.P.C.M. 159 del 05.12.2013 ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che

- richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
- che, ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, art. 4, comma 3 e successive modificazioni e integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, o direttamente all'Amministrazione Pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
 - che i Comuni, ai sensi del DPCM 18 maggio 2001, art. 3 e DM 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modifiche e integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della Dichiarazione Sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite Convenzioni, con Centri di Assistenza Fiscale;
 - che l'INPS ha stipulato una Convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle Dichiarazioni Sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle Dichiarazioni Sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della Dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
 - che in base al DM 31 maggio 1999, n. 164, art. 11, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
 - che con l'entrata in vigore del DL 185/2008 e successive modifiche e integrazioni (ARG/gas 179/09, ARG/COM 113/09, ARG/GAS 144/09), ossia con il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura del gas naturale dal 1° gennaio 2009, i Comuni possono continuare ad avvalersi dei CAF estendendo le Convenzioni in essere oppure sottoscrivendone *ad hoc* per la gestione del "Bonus gas";
 - che a partire dall'01.07.2018 chi ha i requisiti per il bonus elettrico e/o gas potrà richiedere anche il bonus per la fornitura idrica.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Servizio ISEE

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal Decreto legislativo n. 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni;
- nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
- trasmissione telematica della Dichiarazione Sostitutiva Unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE.

Art. 2 Servizio Bonus tariffa sociale per forniture di energia elettrica, di gas naturale e idriche

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- Assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta

per l'accesso alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica, di gas naturale e idrica;

- verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
- fornire al Comune l'elenco delle sedi CAF presenti sul territorio;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda.

Art. 3

Compiti del Comune

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente Convenzione;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio.

Art. 4

Adempimenti CAF

Il CAF trasmette alla piattaforma SGATE (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Elettriche) i dati relativi al "*Bonus energia*", al "*Bonus gas*" e al "*Bonus idrico*" secondo le modalità definite dal Sistema stesso.

Art. 5

Conservazione dei dati

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico per le forniture di energia elettrica, di gas naturale e idrica sono conservati dal CAF, in formato cartaceo e/o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico per la fornitura di energia elettrica sono conservati dal CAF, in formato cartaceo e/o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Art. 6

Obblighi di comunicazione e riservatezza

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente Convenzione.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali che sono conferiti dal richiedente e della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy (DPGR) 2016/679.

Art. 7

Obblighi assicurativi

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa Convenzione.

Il CAF dichiara di manlevare il Comune rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o

inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della Convenzione.

Art. 8
Compenso

Per i servizi oggetto della presente Convenzione il Comune di Massarosa si impegna a corrispondere al CAF, previa emissione di fattura, l'esatta somma rimborsata da SGATE, contabilizzata come già comprensiva d'iva, per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE e da consegnare in formato cartaceo al Comune, ai sensi del precedente articolo 5.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE (rendicontazione).

Le fatture dovranno essere accompagnate dal dettaglio delle pratiche lavorate dal CAF ed il pagamento avverrà previa verifica della regolare esecuzione dei servizi oggetto di affidamento a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato comunicato dal CAF secondo le vigenti disposizioni in materia di flussi finanziari.

Art. 9
Obblighi verso gli utenti

I CAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente Convenzione.

Art. 10
Durata

La presente convenzione decorre dal 01/01/2018 al 31/12/2019.

Letto, approvato e sottoscritto

Data, _____

per il Comune

per il CAAF
